CAMERA DEI DEPUTATI N. 3149-A 3185-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

alla Presidenza il 10 agosto 1957

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato (Campagne 1954-55 e 1955-56)

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e distribuzione del grano nazionale (campagna 1956-57)

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scorso anno abbiamo avuto modo di esaminare a fondo il problema degli oneri finanziari derivanti dallo Stato dalla politica dell'ammasso dei prodotti agricoli attuata nel periodo bellico e post-bellico, in sede di esame ed approvazione dei disegni di legge con i quali lo Stato ha assunto a proprio carico gli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli delle campagne dalla 1943-44 alla 1953-54.

Vengono ora sottoposti al nostro esame gli uniti disegni di legge con i quali si provvede ad assumere a carico dello Staro gli oneri derivanti dall'ammasso e dalla distribuzione del frumento di produzione nazio-

nale per le campagne 1954-55, 1955-56 e 1956-57 nonché dalla gestione di 2 milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55.

È noto che l'ammasso del grano, limitato ad una aliquota dell'intera produzione nazionale, ai sensi della legge 21 agosto 1953, n. 589, che ha ratificato il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, ha avuto lo scopo di assicurare la difesa della produzione, consentendo nello stesso tempo allo Stato di poter disporre di una scorta di prodotto.

Il quantitativo da conferire all'ammasso è stato stabilito a norma della citata legge 21 agosto 1953, n. 589, dal Ministro dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, in 16 milioni di quintali per ciascuna delle campagne 1954-55, 1955-56. e 1956-57.

Dato lo scopo perseguito dall'ammasso, nella forma in cui è stato attuato, non si è reso possibile stabilire per le campagne in esame, come per quelle precedenti, prezzi di cessione sufficienti a coprire l'intero costo delle gestioni, costituito dal prezzo di conferimento, dagli oneri di finanziamento e dalle spese di ricevimento, conservazione e distribuzione del prodotto.

Ciò per evidenti ragioni di politica sociale ricollegate alla esigenza di non riversare, attraverso l'aumento del prezzo del pane e della pasta, su larghi strati di consumatori meno abbienti, l'intero costo della politica di difesa della produzione granaria.

Per fronteggiare gli oneri di cui dianzi è cenno, i provvedimenti in esame contemplano le seguenti autorizzazioni di spesa per complessive lire 81.650 milioni a carico dei dei sottoindicati esercizi finanziari:

1955-56	L.	12.550	milioni
1956-57	»	39.100	»
1957-58 . .	»	30.000	»

Tali stanziamenti di fondi disposti nei limiti consentiti dalle possibilità del bilancio, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso nelle seguenti misure:

grano campagna 1954-55	L	25.000	milioni
grano campagna 1955-56	»	22.100	»
grano campagna 1956-57	»	20.000	»
gestione statale di quintali 2 milioni di risone campagna 1954-55	»	4.550	»
integrazione fondi stanziati con leggi 28 giugno 1956, nn. da 596 a 601	»	10.000	»

Ritengo superfluo dilungarmi sulle cause che hanno determinato il maturarsi degli oneri suddetti e che non sono diverse, nelle loro linee fondamentali, da quelle rilevate per le passate campagne ed esaurientemente individuate ed approfondite in sede di esame dei provvedimenti a suo tempo in questa aula trattati.

Particolare menzione va invece fatta per la gestione dei due milioni di quintali di risone della campagna 1954-55; per lo stanziamento dei 10 miliardi di lire assegnati ad integrazione dei fondi autorizzati con le leggi 28 giugno 1956, nn. da 596 a 601; e, infine, per la campagna di ammasso 1956-57, data la particolare configurazione da questa assunta. a causa della pesante situazione delle scorte

Gestione di 2 milioni di quintali di risone.

Per fronteggiare la situazione di pesantezza verificatasi nel settore della produzione del risone a seguito delle contrazioni delle esportazioni del cereale e della conseguente formazione di considerevoli giacenze di prodotto. è stato deciso, nel febbraio 1955, l'ammasso in gestione statale e per la sola campagna 1954-55, di 2 milioni di quintali di risone al prezzo di lire 6.400 a quintale

Siffatta iniziativa ha comportato, per effetto soprattutto delle differenze tra i prezzi di acquisto e di cessione all'estero, una perdita valutata al 31 dicembre 1956, in lire 7.700 milioni e che viene assunta a carico dello Stato: a fronte di tale perdita, è possibile disporre ora solo un primo stanziamento di 4.500 milioni di lire.

Integrazione fondi per le campagne di ammasso fino alla 1953-54.

Ad integrazione delle somme assegnate con le già citate leggi 28 giugno 1956, per la definizione delle gestioni di ammasso e distribuzione dei prodotti agricoli fino alla campagna 1953-54, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

Giova, al riguardo. ricordare che già in sede di esame dei suddetti provvedimenti legislativi è stato rilevato che i fondi di cui veniva ad essere autorizzata la spesa non erano sufficienti in quanto non era stato possibile reperire tutti i mezzi finanziari occorrenti.

L'attuale stanziamento viene disposto per la parziale copertura di tali maggiori oneri

(valutati in 45 miliardi circa), dovuti essenzialmente al maturarsi di ulteriori interessi passivi sugli scoperti in essere presso gli Istituti di credito finanziatori.

AMMASSO GRANO 1956-57.

Per la campagna in esame il previsto stanziamento di 20 miliardi di lire viene disposto a parziale copertura del disavanzo.

È al riguardo da rilevare che nel corso della suddetta campagna ai 15 milioni di quintali circa di nuovo prodotto ammassato si sono aggiunti circa 17 milioni di quintali di rimanenze delle precedenti gestioni.

Poiché il mercato interno non ha avuto possibilità di assorbire quantitativi rilevanti di detta consistenza, si è reso necessario provvedere diversamente all'allegerimento delle scorte. Ciò è stato fatto mediante cessioni di grano tenero dell'ammasso a titolo di reintegro di farina esportata ovvero in permuta con grano duro estero (sarebbero da considerare anche alcune operazioni di prestito a Governi esteri).

Per dette operazioni non è stato possibile realizzare il prezzo ufficialmente stabilito per la cessione del prodotto all'industria molitoria nazionale: ciò ha comportato un ulteriore notevole onere per lo Stato, al quale occorrerà far fronte successivamente.

Onorevoli colleghi, indubbiamente la difesa della produzione cerealicola del Paese in periodo di potenziamento produttivo e la necessità di avere a disposizione adeguate scorte di grano hanno rappresentato un preciso impegno anche se hanno comportato e comportano notevoli sacrifici finanziari per lo Stato.

La massima cura, pertanto, va posta nell'evitare ulteriori oneri alla collettività, in dipendenza, tra l'altro, di ritardi nell'approvazione dei provvedimenti attualmente al vostro esame.

È su tali motivi che richiamo in particolare la vostra scrupolosa attenzione, perchè vogliate senza indugio fornire l'unanime assenso all'ulteriore corso dei provvedimenti stessi.

VICENTINI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

N. **3149**

ART. 1.

Per l'ammasso del risone della campagna 1954-55, effettuato per conto dei produttori, lo Stato assume l'onere derivante dalla gestione del contingente di 2 milioni di quintali di cereale, e costituito dalla differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti, maggiorato delle spese sostenute per l'ammasso, e quello ricavato dalla vendita del prodotto.

Per la campagna predetta e per la successiva 1955-56 è assunto a carico dello Stato il disavanzo delle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale, costituito:

a) dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione;

b) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

ART. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

ART. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui ai precedenti articoli è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 51.650 milioni destinati come appresso:

lire 4.550 milioni per le gestioni risone campagna 1954-55;

lire 47.100 milioni per le gestioni di grano campagna 1954-55 e 1955-56 rispettivamente nell'importo di milioni 25.000 e milioni 22.100.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

N. **3149**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Alla copertura del complessivo onere di 51.650 milioni sarà provveduto per lire 12.550 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di dette disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, per lire 39.100 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

ART. 4.

È inoltre autorizzata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di lire 10.000 milioni, ad integrazione dei fondi assegnati con le leggi 28 giugno 1956, n. 596, 597, 598, 599, 600 e 601, per le gestioni di ammasso e distribuzione dei prodotti agricoli dalla campagna 1944-45 a quella 1953-54.

Alla copertura del suddetto onere di lire 10.000 milioni sarà provveduto a carico del fondo iscritto al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi su le anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli enti gestori di acconti o di ulteriori acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

ART. 7.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conti, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire agli enti gestori le somme eventualmente riscosse in

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono gli enti gestori verso lo Stato.

ART. 8.

In deroga alle disposizioni vigenti gli acconti da corrispondere, in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, a favore degli enti gestori, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 8.

Identico.

N. **3185**

N. **3185**

ART. 1.

Per la campagna 1956-57 è assunto a carico dello Stato il disavanzo delle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano nazionale costituito:

a) dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione;

b) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del Tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

ART. 2.

Identico

ART. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 20 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sarà accertata in sede consuntiva.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Alla spesa di lire 20 miliardi di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Identico

ART. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori degli ammassi, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato gli Enti gestori degli ammassi.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti a favore degli Enti gestori degli ammassi, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

Identico.